

TORNATA DEL 28 APRILE

tende però che sia tenuta nel debito conto questa esplicita dichiarazione del suo rapporto. »

Ora io mi permetto di osservare che questa dichiarazione della Commissione, come anche un'altra che la Camera stessa potrebbe fare, non varrebbero a termine del testo formale di questo capitolato, che sarebbe approvato per legge.

E se vi fosse per avventura una qualche linea di ferrovia parallela, la quale facesse un ribasso della tariffa, sopra la linea che si tratta di approvare, e potesse portare concorrenza, questa società avrebbe il diritto d'invitare il Governo a far mantenere il capitolato. È la formola che dice: « le tariffe delle merci saranno precisamente uguali alle corrispondenti per le suddette ferrovie. » Per parte mia non ho nessuna difficoltà di approvare questo capitolato, ma desidererei che il ministro lo potesse riformare in questo semplice modo, dicendo all'alinea dell'articolo 11: « La tariffa pel trasporto dei viaggiatori e delle merci non potrà eccedere per chilometro e per classe quella stabilita per le strade ferrate dello Stato. »

MENABREA, ministro pei lavori pubblici. Non ho difficoltà di accettare l'emendamento proposto dal deputato Sella, dirò anzi che era intendimento del Ministero di compilare l'articolo 11 in questo modo. Vi furono però alcune discussioni sopra questo articolo, e nel venire ad una redazione definitiva è sfuggita forse quella seconda parte la quale non istabilisce la stessa disposizione per le mercanzie.

Io quindi non dissento di accettare la proposta Sella, e spero che la società non opporrà nessuna difficoltà.

MACCHI, relatore. Come ha già fatto osservare l'onorevole Sella, non era sfuggito alla Commissione l'impropria dicitura di questo alinea dell'articolo 11, per cui, se si accontentano i contraenti, la Commissione non desidera di meglio che di vedere l'articolo corretto in questo senso...

SELLA. Resta dunque inteso che è approvato il capitolato colla modificazione che ho accennata e che ho mandata al banco della Presidenza.

PRESIDENTE. La modificazione sarebbe questa:

La prima parte dell'articolo 11 rimarrebbe tal quale, soltanto il secondo capoverso sarebbe così formulato:

« La tariffa pel trasporto dei viaggiatori e delle merci non potrà eccedere per chilometro e per classe quella stabilita per le strade ferrate dello Stato. »

MACCHI, relatore. Benissimo. Ciò vuol dire che la società potrà, se crede, fissare un prezzo minore, ma non potrà eccedere in verun caso quello stabilito per le strade ferrate dello Stato. Questo patto è posto a tutela del pubblico interesse.

MENABREA, ministro pei lavori pubblici. Non avrei difficoltà ad accettare questa dicitura; soltanto temo che presenti qualche oscurità.

Siccome vi sono varie categorie di mercanzie, vorrei che questa dizione si applicasse a tutte le categorie; ciò che non mi sembra risultare da questa proposta.

MACCHI, relatore. Parmi che non si escluda niente. Si dice: « Il trasporto dei viaggiatori e delle merci non eccederà per chilometro e per classe quello stabilito per le strade ferrate dello Stato. » E se lo Stato nella sua tariffa ha diverse classi...

MENABREA, ministro pei lavori pubblici. Va bene! va bene!

PRESIDENTE. È dunque inteso che l'alinea resta formulato nel modo di cui ho dato lettura.

Ora, se nessun altro chiede la parola, procediamo sino all'articolo 26, sul quale ha domandato la parola il deputato Alfieri.

ALFIERI CARLO. Io non sono molto favorevole in massima al progetto che cade ora in esame, perchè non ho molta fiducia nell'avvenire delle strade ferrate a cavalli: tuttavia, poichè la Camera l'ha in massima approvato, passando a discuterne gli articoli, desidererei almeno che questi fossero formulati nel modo il più conforme alla mia opinione.

Per esempio, nell'articolo 26 trovo una restrizione alla piena libertà degl'intraprenditori, principio che sempre ho professato in questa materia: ammetterò tuttavia volentieri questa eccezione perchè si tratta di stipulare una condizione favorevole a coloro che hanno servito nell'esercito.

Ma dacchè si fa l'eccezione in favore degli ufficiali, sott'ufficiali e soldati in congedo definitivo, desidererei che fossero in questa qualifica compresi anche coloro che servirono come volontari nelle diverse guerre della indipendenza italiana. Molti di questi sono emigrati, ai quali sarà opportuno l'offrire i mezzi d'impiegarsi.

Io vorrei dunque che fosse inteso che in questa denominazione di ufficiali, sott'ufficiali e soldati sono compresi anche coloro che hanno prestato servizio in qualità di volontari.

MENABREA, ministro pei lavori pubblici. Il ministro non ha difficoltà di accettare l'osservazione dell'onorevole Alfieri, ma bisogna che questa sia manifestata chiaramente. Vi sono volontari e volontari: vi è stata l'armata meridionale composta di volontari, la quale era un'armata riconosciuta, che aveva quadri e doveri stabiliti: per questi non c'è dubbio. Ma quando si tratta di quelli i quali non hanno preso impegno alcuno, allora domando io: che garanzia si può avere che questi individui disimpegnino bene il loro impiego?

Se dunque l'onorevole Alfieri per volontari intende quelli che si sono arruolati volontariamente, regolarmente, per un determinato tempo, per concorrere alla guerra, su questi non ci può essere dubbio, questi sono soldati come gli altri e ricevono i loro congedi definitivi.

ALFIERI CARLO. È evidente che io accenno ai volontari che possono documentare coi congedi i servizi che hanno reso: non intendo di parlare di coloro che non hanno mai combattuto alcuna guerra.

MENABREA, ministro pei lavori pubblici. Allora è inutile.

ALFIERI CARLO. Io dunque voglio solo che si ac-